

**CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA<sup>(1)</sup>**

1. Stato membro di origine

**2. Autorità giurisdizionale o autorità che rilascia il certificato**

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

**3. Titolari di un diritto di visita**

3.1. Cognome, nome

3.2. Recapito

3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

**4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>**

4.1. Madre

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3 Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2. Padre

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3. Altri

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

## **5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione**

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

## **6. Decisione**

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

## **7. Minori oggetto della decisione<sup>(4)</sup>**

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

## **8. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?**

8.1. Sì

8.2. No

9. La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in maniera tale che questi ha potuto presentare le proprie difese o è stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

## **12. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)**

12.1. Data, ora

12.1.1. Inizio

12.1.2. Fine

12.2. Luogo

12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

13. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a

Data:

---

Firma e/o timbro

---

<sup>(1)</sup>Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

<sup>(2)</sup>In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.

<sup>(3)</sup> Barrare la casella corrispondente alla persona nei confronti della quale deve essere eseguita la decisione.

<sup>(4)</sup> Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.